

IL CONSIGLIO UE ADOTTA GLI EMENDAMENTI - 28 MARZO 2014 ORE 06:35

Direttiva risparmio: rafforzare le regole sullo scambio di informazioni

di Piergiorgio Valente - Valente Associati GEB Partners

Il Consiglio UE ha adottato la direttiva che rafforza le regole sullo scambio di informazioni tra Stati membri con riferimento ai redditi da risparmio. Il testo adottato, proposto dalla Commissione europea in data 13 novembre 2008 e volto a modificare la cd. direttiva risparmio, aveva ottenuto l'approvazione ufficiale da parte del Consiglio europeo il 20 marzo 2014.

Al fine di realizzare una più efficace azione di contrasto ai fenomeni di frode ed evasione fiscale cross-border, il Consiglio UE ha adottato, in data 24 marzo 2014, una direttiva che modifica il testo della direttiva n. 2003/48/CE - Direttiva risparmio, sulla base della proposta contenuta nella comunicazione della Commissione europea [COM(2008)727].

Come evidenziato nel comunicato stampa del Consiglio UE pubblicato a seguito dell'adozione del testo, quest'ultimo prevede un'**estensione dell'ambito di applicazione** della Direttiva risparmio, al fine di includere **nuove categorie di redditi** da risparmio, quali, ad esempio, i contratti di assicurazione sulla vita e talune tipologie di fondi di investimento.

La proposta di modifica della direttiva risparmio è stata discussa nel corso del Consiglio ECOFIN dell'11 marzo 2014, durante il quale gli Stati membri hanno manifestato il loro "broad support" al testo.

Essa ha altresì incontrato l'appoggio del Consiglio europeo, il quale, in data 20 marzo 2014, a seguito del venir meno del veto di Austria e Lussemburgo, ha definito l'accordo politico tra gli Stati membri UE con riferimento all'emendamento della Direttiva risparmio come "un elemento fondamentale ai fini della lotta all'evasione fiscale" e dell'adeguamento dell'Europa rispetto al "new single global standard for automatic exchange of information".

Gli Stati membri sono tenuti a recepire la nuova direttiva nei rispettivi ordinamenti nazionali **entro il 1° gennaio 2016**.

Le disposizioni della Direttiva risparmio e della relativa proposta di modifica

La Direttiva risparmio, adottata in data 3 giugno 2003, si propone di assicurare un livello di imposizione effettiva sui redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi corrisposti in uno Stato membro ad una persona fisica residente in un altro Stato membro, mediante lo scambio di informazioni tra le autorità competenti dei singoli Paesi membri.

La principale novità è rappresentata dall'introduzione di un obbligo di comunicazione nel caso di **pagamento di interessi cross-border**.

Per assicurare l'effettiva imposizione sui redditi da risparmio percepiti, sotto forma di interessi, da parte di soggetti non residenti, la Direttiva risparmio propone l'adozione di un sistema basato sullo **scambio automatico di informazioni** tra le autorità competenti degli Stati membri coinvolti nella transazione. L'agente pagatore è tenuto a trasmettere alle autorità competenti del proprio Paese, in via automatica, almeno una volta all'anno ed entro sei mesi dalla fine dell'anno fiscale dello Stato, i seguenti dati:

- la propria denominazione ed indirizzo;
- identità e residenza del beneficiario effettivo;
- numero del conto del beneficiario effettivo (o, in mancanza, l'identificazione del credito che genera gli interessi corrisposti);
- informazioni relative al pagamento di interessi.

La proposta di emendamento al testo della Direttiva risparmio, presentata dalla Commissione in data 13 novembre 2008 e adottata dal Consiglio UE in data 24 marzo 2014, prevede, allo scopo di **garantire una effettiva imposizione** dei redditi da risparmio e **prevenire il rischio di evasione fiscale**:

- l'attualizzazione della **definizione di savings income**, che ricomprenda non solo i savings income sotto forma di pagamenti di interessi, ma anche **altri redditi equivalenti**;
- l'attualizzazione della **definizione di beneficial ownership**: la Direttiva risparmio si applica esclusivamente ai pagamenti di interessi effettuati "for the immediate benefit of individuals". Gli emendamenti recentemente approvati impediranno ai contribuenti di aggirare le disposizioni della direttiva medesima utilizzando una persona e/o istituto giuridico interposto;
- la **definizione di "paying agent upon receipt"** e l'introduzione di una nozione "positiva" delle strutture intermedie istituite in uno degli Stati membri e tenute ad agire come "agenti pagatori all'atto del ricevimento";
- l'identificazione dei **beneficiari effettivi**, attraverso la registrazione della data e del luogo di nascita del beneficiario effettivo e, ove disponibile, del codice fiscale di quest'ultimo.

Rileva altresì sottolineare che sono in fase di negoziazione gli Accordi sulla tassazione del risparmio basati sulla "amended version" della Direttiva risparmio (cd. Accordi ECOFIN) sottoscritti dall'UE con, rispettivamente, Svizzera, San Marino, Principato di Monaco, Andorra e Liechtenstein.

Ulteriori strumenti comunitari per lo scambio di informazioni automatico

Con l'obiettivo di rafforzare la collaborazione fra amministrazioni fiscali degli Stati membri incrementando il livello di trasparenza internazionale in ambito tributario, è stata emanata la direttiva n. 77/799/CEE, sulla **reciproca assistenza** fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette, sostituita a partire dal 1° gennaio 2013 dalla direttiva n. 2011/16/UE.

La direttiva stabilisce lo **scambio di informazioni automatico** quale **regola generale**, nonché strumento **obbligatorio** di cooperazione tra Stati in materia fiscale.

L'art. 5 della Direttiva prevede che su richiesta dell'autorità competente di uno Stato membro, l'autorità competente dello Stato membro cd. "richiesto" trasmetta le informazioni che possono essere utili per il corretto accertamento delle imposte ("di qualsiasi tipo, a prescindere dalle loro modalità di riscossione, fatta eccezione per le imposte indirette già contemplate dalla normativa comunitaria in materia di cooperazione amministrativa fra Stati membri"), comprese le informazioni su uno o più casi specifici e quelle pertinenti di cui sia in possesso o che ottenga a seguito di un'indagine amministrativa.

Una disposizione di particolare rilevanza è poi quella contenuta all'art. 8 ("Ambito di applicazione e condizioni dello scambio automatico obbligatorio di informazioni"), secondo il quale l'autorità competente di ciascuno Stato membro comunica all'autorità competente di qualsiasi altro Stato membro, mediante scambio automatico, le informazioni disponibili sui **periodi d'imposta a partire dal 1° gennaio 2014**, riguardanti i residenti in quest'ultimo Stato membro, sulle seguenti categorie specifiche di reddito e di capitale:

- redditi da lavoro;
- compensi per dirigenti;
- prodotti di assicurazione sulla vita non contemplati in altri strumenti giuridici dell'UE sullo scambio di informazioni e misure analoghe;
- pensioni;
- proprietà e redditi immobiliari.

In data 12 giugno 2013, la Commissione europea ha presentato una proposta di modifica della Direttiva, con l'obiettivo di includere, nell'elenco delle categorie di reddito soggette allo scambio automatico di informazioni, a partire dal 1° gennaio 2015, ulteriori elementi quali dividendi, plusvalenze, tutte le altre categorie di redditi finanziari e i saldi dei conti correnti.